IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Decisione
Procedura di cancellazione n. 104750
nella causa

DGH SRL
Via Clara Maffei, 2
24121 Bergamo
IT-Italia

Richiedente

rappresentata da

M. ZARDI & CO. S.A.
Via G. B. Pioda 6
6900 Lugano

contro

M.Z. Berger & Co., Inc.
29-76 Northern Blvd.,
4th Floor
Long Island City, New York 11101
US-Stati Uniti d'America

Controparte

rappresentata da

Swisspat Riederer Hasler Patentanwälte AG
Elestastrasse 8
7310 Bad Ragaz



Marchio svizzero n. 283481 - GRUEN ((fig.))

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (di seguito IPI) in applicazione degli art. 35*a* segg. in combinazione con l'art. 12 della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11), degli art. 24*a* segg. dell'Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM, RS 232.111), degli art.

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

1 segg. dell'Ordinanza dell'IPI sulle tasse (OTa-IPI, RS 232.148), nonché degli art. 1 segg. della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),

considerati:

I. Fatti e procedura

1. La società M.Z. Berger & Co., Inc. (di seguito la controparte) è titolare del marchio svizzero n. 283481 - GRUEN ((fig.)) (di seguito marchio impugnato). Il marchio svizzero è registrato in Svizzera per i seguenti prodotti:

   Doppellinsen-Uhrengläser

2. In data 08.08.2025, la società DGH SRL (di seguito il richiedente) ha presentato presso l'IPI una domanda di cancellazione per mancato uso, ai sensi degli art. 12 cpv. 1 e 35*a* LPM, nei confronti del marchio impugnato, chiedendone la radiazione per i prodotti precedentemente menzionati (cfr. paragrafo I. 1 sopra).

3. In data 12.08.2025, l'IPI ha emesso una decisione impartendo un termine a controparte per presentare una risposta e rendere verosimile l'uso del marchio impugnato oppure l'esistenza di gravi motivi che giustifichino il mancato uso.

4. Su istanza della parte richiedente, in data 13.11.2025, l'IPI ha emesso una decisione con la quale ha disposto la sospensione, a tempo indeterminato, della procedura di cancellazione, con il consenso della controparte. Nella medesima decisione, l'IPI ha rammentato che la ripresa della procedura può essere richiesta in ogni momento da ciascuna delle parti.

5. In data 01.01.2026, la parte richiedente ha richiesto la revoca della sospensione della procedura di cancellazione in quanto le negoziazioni con la controparte non hanno condotto ad un accordo.

6. Con decisione del 06.01.2026, l'IPI ha pertanto revocato la sospensione della procedura di cancellazione e invitato la controparte a presentare una presa di posizione.

7. Entro il termine impartito, nessuna presa di posizione è stata presentata, motivo per cui mediante decisone del 20.04.2026, l'IPI ha emesso una decisione che conclude la procedura di istruzione.

8. Le motivazioni dettagliate della parte richiedente vengono ascoltate, se giuridicamente rilevanti, nelle considerazioni seguenti.

II. Requisiti per una decisione nel merito

1. Giusta l'art. 35*a* cpv. 1 LPM, chiunque può presentare una domanda di cancellazione del marchio per mancato uso ai sensi dell'articolo 12 cpv. 1 LPM. Non è necessario dimostrare un interesse particolare (Tribunale amministrativo federale [TAF] B-2382/2020, consid. 2.4.2 – PIERRE DE COUBERTIN, consultabile su http://www.bvger.ch). La parte richiedente è pertanto legittimata ad agire nel presente procedimento (cfr. Direttive in materia di marchi [di seguito Direttive], Parte 7, n. 2, consultabili su www.ige.ch).

2. La domanda di cancellazione può essere inoltrata al più presto cinque anni dopo la scadenza del termine di opposizione oppure, in caso in opposizione, cinque anni dalla fine della procedura di opposizione (art. 35*a* cpv. 2 lett. a e b LPM). Per le registrazioni internazionali l'inizio del termine varia a seconda che sia stato notificato o meno un rifiuto provvisorio di protezione (art. 50*a* OPM).

3. Nei confronti del marchio impugnato, pubblicato in Svizzera il 06.08.1976 (FUSC 182), non è stata introdotta alcuna opposizione. Il termine di carenza di cinque anni era dunque scaduto da molto tempo al momento dell'inoltro della domanda di cancellazione, ovvero il giorno 08.08.2025 (cfr. per il calcolo del termine di carenza: Direttive in materia di marchi [di seguito Direttive], Parte 7, n. 2.4 su www.ige.ch).

4. La domanda di cancellazione è stata presentata secondo la forma e i termini prescritti (art. 24*a* lett. a-e OPM) e la rispettiva tassa è stata pagata entro il termine impartito (art. 35*a* cpv. 3 LPM). È dunque opportuno entrare in materia nel presente procedimento.

III. Aspetti procedurali

1. Per reagire ad una domanda di cancellazione per mancato uso, la controparte ha svariate possibilità: può contestare la verosimiglianza del mancato uso del proprio marchio e/o rendere verosimile l'uso del marchio impugnato. Ha inoltre la possibilità di rendere verosimile l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (cfr. Direttive, Parte 7, n. 4 ss.).

2. Se l'IPI ritiene che il mancato uso non è stato reso verosimile, respinge la domanda di cancellazione senza verificare se i mezzi di prova presentati dalla controparte sono atti a rendere verosimile l'uso del marchio ai sensi dell'art. 11 LPM oppure se vi è l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (art. 35*b* cpv. 1 lett. a LPM e Direttive, Parte 7, n. 4.1). La domanda di cancellazione è inoltre respinta ai sensi dell'art. 35*b* cpv. 1 lett. b LPM se il titolare del marchio ha reso verosimile l'uso del marchio o un motivo grave per il mancato uso. Se il mancato uso è stato reso verosimile unicamente per una parte dei prodotti e servizi, la domanda di cancellazione sarà accolta soltanto per tale parte in conformità all'art. 35*b* cpv. 2 LPM.

3. Poiché controparte non ha inoltrato alcuna presa di posizione, in questa sede è unicamente necessario verificare se il mancato uso del marchio impugnato, ai sensi degli art. 11 e 12 LPM, durante il periodo di cinque anni antecedente la presentazione della domanda di cancellazione, ossia nel caso di specie per il periodo compreso tra l'08.08.2020 e l'08.08.2025 sia adeguatamente reso verosimile dalla parte richiedente. Qualora ciò fosse il caso, la domanda di cancellazione sarà accolta. Se, al contrario, il mancato uso non viene reso verosimile, l'IPI rigetterà la domanda di cancellazione (cfr. art. 35*b* cpv. 1 lett. a LPM; cfr. decisione del Tribunale federale [DTF] 4A_464/2022, consid. 3.2 – TRILLIUM; TAF B-611/2023, consid. 3.3 – PROSEGUR).

IV. Valutazione materiale

A. Motivi di cancellazione per mancato uso

Giusta l'art. 35*a* cpv. 1 LPM, un marchio può essere cancellato per mancato uso ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPM. È riservata l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (art. 12 cpv. 1 LPM). Questa norma comprende tutti i marchi che non sono utilizzati in conformità alle esigenze previste all'art. 11 LPM (Direttive, Parte 7, n. 4).

B. Verosimiglianza del mancato uso del marchio impugnato

<u>Considerazioni di carattere generale</u>

1. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LPM, se per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, il titolare non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato, egli non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso.
2. Il richiedente che domanda la cancellazione per mancato uso del marchio ai sensi dell'art. 35*a* cpv. 1 LPM, deve motivare la domanda stabilendo in particolare la verosimiglianza del mancato uso secondo gli articoli 11 e 12 LPM (art. 24*a* lett. d OPM e Direttive, Parte 7, n. 2.3). Egli deve presentare dei mezzi di prova appropriati (art. 24*a* lett. e OPM e Direttive, Parte 7, n. 4.1). La prova diretta del mancato uso, sotto forma di fatto negativo, è nella maggior parte dei casi impossibile da fornire. Per tale motivo l'IPI accerta la verosimiglianza del mancato uso mediante prove indirette fondate su una serie di indizi. In tali circostanze, la verosimiglianza del mancato uso non sarà di norma ammessa sulla base di un singolo mezzo di prova (Direttive, Parte 7, n. 4.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i mezzi idonei a stabilire il mancato uso sono, in particolare, i rapporti di ricerca che documentano l'indagine inconcludente dei fornitori e dei commercianti interessati, il materiale pubblicitario relativo al periodo in

questione, i siti web e altra documentazione relativa ai prodotti e all'attività del titolare del marchio o i risultati negativi della ricerca (DTF 4A_299/2017, consid. 4.1 –ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; cfr. anche Direttive, Parte 7, n 4.1; TAF B-65/2021, consid. 3.2 –VISARTIS).

3. La controparte ha più possibilità per reagire alla domanda di cancellazione: essa può contestare la verosimiglianza del mancato uso del suo marchio e/o renderne verosimile l'uso. Inoltre, la stessa ha la possibilità di far valere l'esistenza di gravi motivi per mancato uso (Direttive, Parte 7, n. 4 ss.).

4. Il mancato uso del marchio impugnato è naturalmente molto più difficile da dimostrare rispetto al suo uso (cfr. DTF 4A_515/2017, consid. 2.3.2). Tuttavia, l'onere della prova a carico del richiedente non deve essere eccessivamente alleggerito, poiché la necessità per quest'ultimo di rendere verosimile il mancato uso è considerata una compensazione della legittimazione attiva molto ampia (cfr. TAF B-2153/2020, consid. 3.6 e 5.5 – SWISSVOICE).

5. Nell'ambito della procedura di cancellazione ai sensi degli art. 35*a* segg. LPM, la valutazione della verosimiglianza dell'uso conforme all'art. 11 LPM, si effettua secondo gli stessi criteri applicati nella procedura di opposizione quando l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio opponente in seguito all'invocazione del mancato uso (Direttive, Parte 7, n. 4.2; per i criteri, cfr. Direttive, Parte 6, n. 5.4 ss.). La verosimiglianza del mancato uso può quindi riguardare l'assenza di qualsiasi uso del marchio contestato o solo l'assenza di singoli criteri d'uso del marchio ai sensi dell'art. 11 LPM (cfr. in tal senso: decisione dell'IPI nella procedura di cancellazione n. 100047, n. IV.B.4 ss. – Wirecard [fig.], consultabile su https://www.ige.ch/it/protezione/marchi/dopo-la-registrazione/uso-del-marchio/procedura-di-cancellazione-per-mancato-uso-del-marchio).

6. Nella procedura di cancellazione le parti non devono provare il mancato uso, rispettivamente l'uso del marchio impugnato, bensì semplicemente renderlo «verosimile». Un fatto è considerato verosimile se non è solo possibile, bensì anche probabile in forza di una valutazione oggettiva delle prove. L'IPI deve semplicemente essere persuaso che il marchio non è verosimilmente stato utilizzato, rispettivamente utilizzato, ma non che il marchio non è effettivamente stato utilizzato, rispettivamente che è effettivamente stato utilizzato, poiché ogni possibilità del contrario è ragionevolmente esclusa. Rendere verosimile non significa che l'IPI sia convinto della fondatezza delle argomentazioni della parte richiedente; deve semplicemente disporre di sufficienti elementi oggettivi per ritenere che i fatti addotti siano verosimili, senza dover escludere la possibilità che possa essere altrimenti (cfr. DTF 4A_464/2022, consid. 3.2 – TRILLIUM).

7. Nel presente caso, occorre verificare se la parte richiedente abbia adeguatamente reso verosimile il mancato uso del marchio impugnato ai sensi degli art. 11 e 12 LPM durante il periodo di cinque anni antecedente la presentazione della domanda di cancellazione, ossia per il periodo compreso tra l'08.08.2020 e l'08.08.2025.

Argomenti della parte richiedente

8. Nella fattispecie, a sostegno della domanda di cancellazione per mancato uso del marchio impugnato, la parte richiedente ha prodotto principalmente estratti e stampe di fonti Internet di natura estremamente eterogenea, quali, a titolo esemplificativo, un database storico dei marchi, siti di carattere enciclopedico, piattaforme di vendita di orologi usati, forum e community online, blog, il sito di un commerciante specializzato, un video pubblicato su YouTube e, infine, il sito ufficiale dell'attuale titolare del marchio impugnato. La parte resistente ha svolto svariate ricerche su internet. Le seguenti ricerche sono state effettuate:

- Allegato 3: Estratto sito web microlisk.de
- Allegato 4: Estratto Wikipedia – GRUEN
- Allegato 5: Estratto sito web chrono24.ch
- Allegato 6: Estratto sito web collectorsquare.com.
- Allegato 7: Estratto sito web reddit.com
- Allegato 8: Estratto sito web watchtalkforums.info
- Allegato 9: Estratto sito web habilitateblog.com.

- Allegato 10: Estratto sito web schmuckkontor.de
- Allegato 11: Estratto canale YouTube di orafix.it
- Allegato 12: Estratto sito web mzb.com

9. La parte richiedente fonda la domanda di cancellazione per mancato uso sostanzialmente su una ricostruzione storico-commerciale del marchio GRUEN, dalla quale intende far discendere l'assenza di un uso effettivo e attuale del marchio impugnato per i prodotti rivendicati. In primo luogo, richiama il database Mikrolisk (cfr. allegato 3) per ricostruire l'origine del marchio e il suo collegamento con la storica D. Gruen & Sons / Gruen Watch Company, evidenziando come la società, dopo il periodo di massimo sviluppo tra gli anni '20 e '40, sarebbe entrata in una fase di progressivo declino fino alla cessazione della propria attività nel 1958. La richiedente sottolinea inoltre la perdita della struttura produttiva originaria e della continuità con la presenza svizzera della Gruen, sostenendo che il marchio sarebbe stato successivamente trasferito a terzi e utilizzato senza più alcun collegamento con l'originaria attività industriale. Tale ricostruzione viene ulteriormente corroborata mediante il richiamo alla pagina Wikipedia (cfr. allegato 4), dalla quale la richiedente trae l'informazione secondo cui la produzione sarebbe proseguita per un periodo limitato a New York, mentre il successivo tentativo di rilancio della società sarebbe fallito e, negli anni '90, M.Z. Berger & Co., dopo aver acquisito i diritti sul marchio, avrebbe commercializzato repliche di modelli Gruen storici dotate di movimento al quarzo.

10. La parte richiedente utilizza poi gli estratti di Chrono24 e Collector Square (cfr. allegati 5 e 6) per sostenere che, allo stato attuale, gli orologi recanti il marchio GRUEN reperibili sul mercato sarebbero essenzialmente prodotti usati o vintage, provenienti dalla precedente fase storica del marchio, e non il risultato di un'attività produttiva contemporanea. A tale quadro vengono aggiunti diversi elementi provenienti da fonti terze presenti online, quali Reddit (cfr. allegato 7), WatchTalkForum (cfr. allegato 8), Habilitate Blog (cfr. allegato 9) e Schmuckkontor (cfr. allegato 10), tutti richiamati per corroborare, sotto diversi profili, la tesi della cessazione della produzione e dell'assenza di una concreta attività industriale attuale riconducibile a GRUEN. Viene inoltre richiamato il video pubblicato nel 2024 dal canale YouTube Orafix (cfr. allegato 11), dal quale la parte richiedente trae l'affermazione secondo cui il marchio GRUEN non sarebbe più attivo commercialmente nella produzione di orologi. Infine, mediante l'estratto del sito dell'attuale titolare M.Z. Berger & Co. (cfr. allegato 12), la parte richiedente sostiene che quest'ultima avrebbe abbandonato da tempo il settore degli orologi da polso, concentrandosi su orologi digitali, anche a marchio SHARP, e su altre categorie di oggettistica.

11. Sulla base di tale complesso di elementi, la parte richiedente compie quindi un passaggio logico ulteriore: dalla presunta assenza di una produzione contemporanea di orologi GRUEN deduce l'assenza di una produzione e commercializzazione anche delle relative parti e componenti, e in particolare dei prodotti "*Doppellinsen-Uhrengläser*" ("vetri per orologi a doppia lente") rivendicati dal marchio impugnato. La tesi sostenuta dalla parte richiedente è, dunque, che il venir meno dell'attività produttiva di orologi renderebbe sostanzialmente inesistente anche qualsiasi possibilità di uso del marchio per i relativi vetri o componenti e che, pertanto, il marchio non sarebbe stato utilizzato per tali prodotti in Svizzera nel periodo rilevante, ovvero nel lasso di tempo compreso tra l'08.08.2020 e l'08.08.2025.

Valutazione dell'IPI

12. Nel caso di specie, non è stato prodotto alcun rapporto di ricerca d'uso predisposto da una società terza. Un simile rapporto d'uso non è tuttavia obbligatorio, poiché il richiedente può effettuare autonomamente le ricerche idonee a rendere verosimile il mancato uso del marchio impugnato. In tale contesto, occorre fornire un insieme di elementi oggettivi a sostegno della plausibilità dei fatti affermati, senza però escludere che essi abbiano potuto verificarsi in modo differente. Ciò si verifica, in particolare, quando il rapporto di ricerca d'uso comprende ricerche effettuate su Internet, un'indagine

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

condotta presso operatori commerciali del settore interessato oppure una dichiarazione di un esperto del settore, ad esempio di associazioni di categoria (Direttive, Parte 7, n. 4.1.2).

13. L'argomentazione della parte richiedente si fonda essenzialmente sull'assunto secondo cui, con il venir meno di un'attuale produzione di orologi, sarebbe venuta meno anche la possibilità di un uso autonomo del marchio per i relativi vetri per orologi a doppia lente. Da ciò la parte richiedente conclude che il marchio GRUEN non sarebbe stato usato in Svizzera per i prodotti rivendicati, durante il periodo rilevante, ossia dall'08.08.2020 all'08.08.2025.

14. L'argomentazione della parte richiedente è costruita prevalentemente in modo indiziario e deduttivo. Essa si fonda, in primo luogo, sulla ricostruzione storica della cessazione dell'attività delle originarie imprese Gruen; in secondo luogo, sull'affermazione secondo cui attualmente non avrebbe luogo alcuna produzione rilevante di orologi con il marchio GRUEN; e, infine, sull'assunto secondo cui da tale circostanza si potrebbe altresì dedurre l'assenza di un uso del marchio per i vetri per orologi a doppia lente ("*Doppellinsen-Uhrengläser*") specificamente rivendicati. La documentazione prodotta dalla parte richiedente non consente di rendere verosimile il mancato uso del marchio impugnato per i prodotti "*Doppellinsen-Uhrengläser*" in Svizzera durante il periodo rilevante.

20. Gli elementi prodotti riguardano infatti, in larga misura, la storia della società Gruen, la cessazione dell'attività delle originarie imprese e l'asserita assenza di un'attuale produzione di orologi recanti il marchio GRUEN. Tali circostanze non consentono tuttavia di concludere, senza ulteriori elementi, che il marchio non sia stato utilizzato in Svizzera nel lasso di tempo rilevante per i prodotti specificamente rivendicati.

22. Manca, in particolare, un elemento diretto che colleghi l'asserita cessazione della produzione di orologi all'assenza di produzione o commercializzazione dei prodotti "*Doppellinsen-Uhrengläser*". La possibilità che componenti o parti di orologi, di cui si tratta nel caso in esame, siano stati prodotti o commercializzati indipendentemente dalla produzione di orologi finiti non viene infatti esclusa dalla documentazione prodotta. Parimenti, il fatto che gli orologi GRUEN oggi reperibili sul mercato, siano prevalentemente vintage o usati non consente, di per sé, di dedurre il mancato uso del marchio per gli specifici prodotti contestati. Il passaggio dalla presunta assenza di un'attuale produzione di orologi al presunto mancato uso del marchio per i "*Doppellinsen-Uhrengläser*" ("vetri per orologi a doppia lente") costituisce pertanto una conclusione meramente deduttiva della parte richiedente.

24. Parimenti, la documentazione prodotta non sembra fornire elementi sufficienti per rendere verosimile l'assenza di uso del marchio sul territorio svizzero durante l'intero periodo rilevante, ossia dall'08.08.2020 all'08.08.2025. Le fonti richiamate dalla parte richiedente non documentano infatti in modo specifico l'assenza di vendite, offerte, distribuzione o altra attività commerciale relativa ai prodotti "*Doppellinsen-Uhrengläser*" in Svizzera nel corso di tale quinquennio. La documentazione prodotta si riferisce, per contro, a un arco temporale circoscritto (06 e 07.08.2025) e non consente di trarre conclusioni circa l'asserito mancato uso del marchio per l'intero periodo rilevante.

25. Nel caso di specie, sulla base dei documenti prodotti dalla parte richiedente, non sussistono sufficienti elementi oggettivi che depongano a favore della verosimiglianza del mancato uso del marchio contestato. In assenza di ulteriori elementi, in particolare di un rapporto di ricerca d'uso, appare altrettanto verosimile che il marchio contestato sia stato utilizzato in Svizzera, durante il periodo rilevante, per i prodotti "*Doppellinsen-Uhrengläser"* oggetto della presente controversia.

26. Il mancato uso del marchio impugnato non è pertanto stato reso verosimile.

IV. Ripartizione delle spese

1. La tassa di cancellazione resta all'IPI (art. 35*a* cpv. 3 LPM in combinazione con gli art. 1 segg. OTa-IPI e allegato all'art. 3 cpv. 1 OTa-IPI).

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

2. Nella decisione in merito alla domanda di cancellazione, l'IPI statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 35*b* cpv. 3 LPM). Le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente e alla parte vincente viene solitamente accordata un'indennità di parte (ripetibili). Se controparte non ha trasmesso una risposta e non ha partecipato attivamente alla procedura, non le è accordata un'indennità di parte nemmeno in caso di vittoria (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.3).

3. Poiché le procedure di cancellazione devono essere semplici, rapide ed economiche, secondo la prassi è accordata un'indennità di parte pari a CHF 1'200.00 per ogni scambio di allegati ordinato dall'IPI (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.2).

4. La domanda della parte richiedente è stata respinta integralmente. La procedura ha richiesto un solo scambio di allegati. Non vi sono motivi per cui si debba sviare dalla prassi citata. Alla controparte non è accordata un'indennità di parte.

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Per questi motivi è

deciso:

1.
La domanda di cancellazione nella procedura n. **104750** è respinta.

2.
La tassa di cancellazione di CHF 800.00 resta all'IPI.

3.
Non vengono aggiudicate indennità di parte.

4.
La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 2 ottobre 2026

Distinti saluti



Mara Stocker-Mosset

Indicazione dei rimedi giuridici:
La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il termine di ricorso è reputato osservato se il ricorso è consegnato al Tribunale amministrativo federale oppure, all'indirizzo di questo, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa [PA]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. Dovranno inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).